

## REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della comparsa dell'influenza aviaria in alcune zone di produzione dei Paesi Bassi, la Commissione, con decisione 2003/153/CE, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi<sup>(2)</sup>, ha deciso restrizioni di tipo veterinario e commerciale. Di conseguenza, il trasporto e la commercializzazione delle uova da cova sono stati provvisoriamente vietati all'interno dei Paesi Bassi.
- (2) Le restrizioni alla libera circolazione delle uova da cova, derivanti dall'applicazione delle misure veterinarie, rischiano di perturbare gravemente il mercato delle uova da cova nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi hanno adottato misure di sostegno al mercato applicabili per il periodo strettamente necessario e limitate alle uova da cova. Le misure in questione prevedevano la possibilità di utilizzare le uova da cova che non potevano più essere messe in incubazione per la trasformazione in ovoprodotti.

(3) Tali misure hanno avuto un effetto positivo sul mercato delle uova da cova e delle uova in generale. È pertanto giustificato assimilare tali misure alle misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e concedere un aiuto per compensare una parte delle perdite economiche derivanti dall'utilizzo delle uova da cova per la trasformazione in ovoprodotti.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. L'utilizzo a fini di trasformazione delle uova da cova del codice NC 0407 00 19, avvenuto tra il 1° marzo e il 31 maggio 2003 per decisione delle autorità olandesi a seguito dell'applicazione della decisione 2003/153/CE, è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

2. Ai sensi della misura di cui al paragrafo 1, è concessa una compensazione di 0,081 euro per uovo da cova per un numero complessivo massimo di 37 040 000 uova.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.